



CREDITI D'IMPOSTA PER CONSUMI ENERGETICI

A seguito dell'inasprimento dei prezzi delle risorse energetiche il Governo ha introdotto una serie di provvedimenti volti ad attenuarne gli effetti.

Si tratta del DL 4/2022 (Decreto Sostegni Ter), del DL 17/2022 (Decreto Energia), del DL 21/2022 (Decreto Ucraina) e del DL 50/2022 (Decreto Aiuti).

Tali provvedimenti individuano cinque tipologie di beneficiari dei crediti d'imposta come riportate nel sommario che segue ed illustrate nella presente informativa.

SOMMARIO

1. Credito d'imposta per acquisto di energia elettrica da imprese "energivore"	2
2. Credito d'imposta per acquisto di gas da imprese "gasivore"	3
3. Credito d'imposta per acquisto di energia elettrica da imprese con contatori di potenza pari o superiore a 16,5 Kw	4
4. Credito d'imposta per acquisto di gas da imprese non "gasivore"	4
5. Credito d'imposta per acquisto di carburante ed additivi da imprese di autotrasporto.....	5



1. CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPRESE "ENERGIVORE"

Imprese beneficiarie

Il credito d'imposta spetta alle imprese c.d. "energivore" come individuate dal Decreto MISE 21.12.2017.

Trattasi di imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno e sono in possesso degli ulteriori requisiti di cui al citato Decreto MISE a cui si rinvia.

Credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel primo trimestre 2022

Spetta un credito d'imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito d'imposta spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2021 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

Credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022

Spetta un credito d'imposta del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il credito d'imposta spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 tramite "Fisconline" o "Entratel" con il codice tributo 6960 con riferimento al primo trimestre 2022 e 6961 con riferimento al secondo trimestre 2022.

La compensazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31.12.2022.

Il credito d'imposta è cedibile a terzi con le stesse modalità dei bonus edili.

Esclusione da tassazione

Il credito d'imposta è escluso da tassazione.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI GAS DA IMPRESE "GASIVORE"

Imprese beneficiarie

Il credito d'imposta spetta alle imprese c.d. "gasivore".

Sono tali le imprese che hanno consumi annuali di gas naturale maggiori o uguali a 1 GWh (che corrispondono a circa 95.000 metri cubi all'anno).

Per essere considerate imprese "gasivore" sussistono ulteriori requisiti tecnici definiti dal MISE a cui si rinvia.

Credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel primo trimestre 2022

Spetta un credito d'imposta del 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Tale credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022

Spetta un credito d'imposta del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 tramite "Fisconline" o "Entratel" con il codice tributo 6962 per il credito d'imposta relativo al secondo semestre 2022; con riferimento al credito d'imposta relativo al primo semestre 2022 occorre attendere ulteriore comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate; lo studio resta a disposizione dei clienti rientranti in tale casistica per ogni tempestivo aggiornamento in merito.

La compensazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31.12.2022.

Il credito d'imposta è cedibile a terzi con le stesse modalità dei bonus edili.

Esclusione da tassazione

Il credito d'imposta è escluso da tassazione.

3. CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPRESE CON CONTATORI DI POTENZA PARI O SUPERIORE A 16,5 KW

Imprese beneficiarie

Qualsiasi impresa non "energivora" dotata di contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw.

Credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta è pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito d'imposta spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 tramite "Fisconline" o "Entratel" con il codice tributo 6963.

La compensazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31.12.2022.

Il credito d'imposta è cedibile a terzi con le stesse modalità dei bonus edili.

Esclusione da tassazione

Il credito d'imposta è escluso da tassazione.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI GAS DA IMPRESE NON "GASIVORE"

Imprese beneficiarie

Imprese consumatrici di gas non rientranti nella categoria di imprese "gasivore" di cui al precedente paragrafo 2.

Credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 tramite "Fisconline" o "Entratel" con il codice tributo 6964.

La compensazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31.12.2022.

Il credito d'imposta è cedibile a terzi con le stesse modalità dei bonus edili.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI CARBURANTE ED ADDITIVI DA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Credito d'imposta per acquisto di gasolio

È riconosciuto:

- alle imprese esercenti attività di autotrasporto;
- un credito d'imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022;
- per l'acquisto del gasolio;
- per i veicoli, di categoria euro 5 o superiore di peso superiore a 7,5 tonnellate.

Credito d'imposta per acquisto componente "AdBlue"

È riconosciuto:

- alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi;
- con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6/D a bassissime emissioni inquinanti;
- per le spese relative a tutto l'anno 2022;
- un ulteriore credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto del componente "AdBlue".

Credito d'imposta per acquisto di gas naturale liquefatto

È riconosciuto:

- alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi;
- con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è infine riconosciuto:
- per le spese relative a tutto il 2022;
- un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto.